



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 142/15/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 169/DDA/AR - <http://www.chimerarevo.com/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/412 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001419 del 10 giugno 2015, è stata segnalata dal sig. Gianfranco Giardina, in qualità di legale rappresentante del titolare del diritto (l'impresa Scripta Manent Servizi Editoriali S.r.l.) la presenza, sul sito internet <http://www.chimerarevo.com/> alla pagina <http://www.chimerarevo.com/hardware/guida-dlna-airplay-miracast-chromecast-164489/> di un'opera di carattere editoriale, denominata “*DLNA, AirPlay, Miracast, Chromecast: come funzionano*”, di cui lo stesso si dichiara autore, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Secondo quanto rappresentato dal soggetto istante, l'opera originale è presente all'url <http://www.dday.it/redazione/11475/dlna-airplay-miracast-chromecast-e-la-condivisione-dei-contenuti.html>.
Nell'ambito del proprio potere di riqualificare l'istanza pervenuta, quest'Autorità ritiene di considerare la presente opera come letteraria.
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina internet sopraindicata, è effettivamente presente l'opera oggetto di istanza, qualificabile di carattere letterario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento* in oggetto e diffusa in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941.
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società PDR Ltd., l'indirizzo di posta elettronica disponibile è *abuse-contact@publicdomainregistry.com*, per conto di Privacy Protection Service Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Nobby Beach, Queensland; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è *contact@privacyprotect.org*; sul sito è reperibile l'indirizzo di posta elettronica *info@chimerarevo.com*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Ovh S.a.s., con sede a Roubaix, Francia; l'indirizzo di posta elettronica indicato è *abuse@ovh.net*.
- 4. Con comunicazione del 19 giugno 2015 (prot. n. DDA/0001521), la scrivente Direzione ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 169/DDA/AR relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941.
- 5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://www.chimerarevo.com/> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
- 6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 19 giugno 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
- 7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia, alla pagina <http://www.chimerarevo.com/hardware/guida-dlna-airplay-miracast-chromecast-164489/> la mancata rimozione dell'opera letteraria oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
- 8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere letterario diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina internet <http://www.chimerarevo.com/hardware/guida-dlna-airplay-miracast-chromecast-164489/>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet <http://www.chimerarevo.com/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria